SENTENZA N.158/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **67300** R.G., introdotto con ricorso depositato in data 21.10.2015 nell'interesse di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De Bartolomeis e dall'avv. Vincenzo Scarano e con i medesimi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Mario Alario in Napoli, via Cimarosa n. 66 (pec: a.debartolomeis77@avvocatinocera-pec.it)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186 ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dalla propria dirigente dott.ssa Daniela Natale (previmil@postacert.difesa.it)

nonché contro

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso e domiciliato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato in Napoli, via Lauria n. 80, Centro direzionale Isola F8.

FATTO

Parte ricorrente ha adito questa Corte per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato 2° cat., tab. A, unitamente all'equo indennizzo, con condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno biologico, pari ad euro 384.056,00 e del danno morale pari ad euro 192.028,00 e con vittoria di spese.

Al riguardo ha esposto quanto segue:

- di essere stato militare in servizio in ferma breve dal 15.2.1995, di aver prestato servizio in Bosnia Herzegovina nel periodo 15.1.1996- 17.6.1996 con la qualifica di "*conduttore di automezzi*", nonché di aver contratto, per causa di servizio durante la missione IFOR (*Implementation Force*) la patologia neoplastica "*seminoma mediastinico extra-gonadico*";

- di essere cessato dal servizio in data 14.2.1997 e di aver impugnato: a) il decreto n. 92 del Ministero della Difesa, notificato il 18.5.2015, con il quale è stato denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio della indicata patologia, contratta dal ricorrente in conseguenza della descritta missione militare in Bosnia, con pedissequo mancato riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, nonché dell'equo indennizzo; b) il parere n. 28975/2014 del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, reso in data 17.12.2014, che non ha riconosciuto quale dipendente da fatti di servizio l'infermità lamentata;

- si duole della lacunosità ed erroneità del rapporto informativo in ordine alle attività svolte che ha omesso il diario degli eventi e di ogni utile documentazione, con conseguente difetto di istruttoria ed impossibilità per il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio di venire a conoscenza delle circostanze di servizio della missione estera (contesto di guerra ad alto rischio causa bombardamenti con armi all'uranio impoverito a fronte dei quali l'interessato non possedeva idoneo equipaggiamento protettivo e conseguente esposizione alle radiazioni) e dunque di riconoscere l'infermità;

- ha rimarcato come la patologia occorsa, confermata dalla CMO di Caserta con processo verbale n. 2063 dell'11.6.2013 e conseguente giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato, fosse imputabile proprio alla esposizione alle radiazioni ionizzanti da uranio impoverito e alla contaminazione delle micro e nano –

polveri inorganiche, considerata l'assenza di precauzioni, di idoneo equipaggiamento nonché di ogni informazione circa la pericolosità degli effetti dell'uranio impoverito;

- con istanza del 27.9.2011, ha presentato domanda di accertamento di dipendenza da causa di servizio della suddetta tipologia ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

- in data 21.12.2015, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia chiedendo, in via preliminare, l'estromissione per difetto di legittimazione passiva e, nel merito il rigetto del ricorso, stante la carenza di prova in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata.

- in data 2.2.2022, costituendosi in giudizio il Ministero della Difesa ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione limitatamente ai capi della domanda relativi alle richieste di equo indennizzo e di risarcimento del danno. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza del nesso causale tra l'attività di servizio e l'infermità riportata, come in precedenza accertato dai provvedimenti impugnati. In subordine, ha domandato di limitare gli arretrati pensionistici eventualmente spettanti a quelli maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti

salvi gli effetti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;

- con note difensive del 10.2.2022, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni ivi formulate; in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale unitamente ad una CTU medica.

Con ordinanza n. 31/2022, del 21.2.2022, questo Giudice ha richiesto all'UML del Ministero della Salute la formulazione di un parere medico-legale sui seguenti quesiti: "*1) dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, dell'infermità lamentata dal ricorrente e diagnosticata dalla CMO di Caserta con verbale n. 2063, dell'11.06.2013 come "seminoma mediastinico extra-gonadico in follow up"; 2) per l'ipotesi di riconosciuta dipendenza, se l'infermità avesse o meno, all'epoca della domanda amministrativa (27.09.2011) consistenza tale da giustificare il riconoscimento di trattamento pensionistico e di equo indennizzo precisando, se del caso, la categoria ritenuta attribuibile*".

Con note del 2.1.2025, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione per mancato espletamento del disposto incombente istruttorio unitamente ad un sollecito, a cura di questa Sezione, nei confronti dell'incaricato organo peritale.

In data 3.112025, l'incaricato organo peritale ha trasmesso a questa Sezione il richiesto parere medico-legale.

Con note del 16.3.2026, il Ministero dell'Economia si è riportato al contenuto della propria comparsa concludendo come in atti.

Con note del 6.6.2026, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso opponendosi alle valutazioni formulate dall'incaricato organo peritale nonché alle deduzioni della Amministrazione convenuta. In subordine, ha chiesto il rinnovo e/o l'integrazione della CTU medica.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Antonio Vincenzo Scarano per il ricorrente, il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa e il dott. Michel Fernando Hettiyakandage per il MEF – RTS di Napoli.

L'avv. Scarano, nel riportarsi al ricorso, ha chiesto un approfondimento o un rinnovamento della CTU espletata;

Il dott. Giuseppe Sarno si è riportato alle proprie difese chiedendo la decisione della causa.

Il dott. Michel Fernando Hettiyakandage per il MEF – RTS di Napoli, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha insistito per l'estromissione del MEF dal giudizio e si è opposto ad un approfondimento o

rinnovamento della consulenza tecnica. Ha concluso per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, militare in servizio dal 15.2.1995 e collocato in congedo per aver ultimato la ferma prolungata biennale in data 14.2.1997, ha prestato servizio nel periodo dal 15.1.1996 al 17.6.1996 presso il contingente NATO nell'ambito della missione IFOR in Bosnia Herzegovina, con la qualifica di "*conduttore di automezzi*".

Afferma di aver contratto la patologia neoplastica "*seminoma mediastinico extra-gonadico*" a causa della esposizione all'uranio impoverito durante il servizio svolto.

Ritenendosi leso dal parere n. 28975/2014 del C.V.C.S. e dal successivo decreto n. 92 del 29.4.2015 notificato in data 18.5.2015, con cui il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata e di equo indennizzo, adiva questa Corte per ottenere quanto ritenuto di spettanza unitamente al risarcimento del danno biologico e morale.

2. In via pregiudiziale, con riferimento alla domanda di equo indennizzo, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice

ordinario in conformità a quanto osservato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 12/2025, del 7.10.2025.

Tale pronuncia ha stabilito che, in deroga alla regola secondo cui la giurisdizione in tema di equo indennizzo si radica in favore del Giudice del rapporto di lavoro (nel caso di specie trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato sarebbe dovuto essere il Giudice amministrativo), la specifica materia dell'accertamento della correlazione al servizio delle malattie generate dall'esposizione all'uranio impoverito eccezionalmente travalica i confini della giurisdizione amministrativa, radicando in capo al Giudice ordinario la cognizione nelle cause risarcitorie intentate contro il datore di lavoro per ottenere la speciale elargizione nell'ambito della normativa sulle vittime del dovere.

3. Sempre in via pregiudiziale dev'essere parimenti dichiarato, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico e morale, il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, risultando tale domanda, da un lato, collegata all'accertamento della correlazione al servizio delle malattie generate dall'esposizione all'uranio impoverito affidato al Giudice ordinario e, dall'altro, estranea al diritto a pensione, al trattamento previdenziale e ad

ogni richiesta ad essi collegata.

4. In via preliminare, si dichiara l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia per difetto di legittimazione passiva.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non hanno legittimazione passiva nei giudizi pensionistici gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto tali atti sono endo-procedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione e quindi privi del requisito della lesività immediata (I Sez. Appello, sent. n. 566/2014; Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 40/2017);

Tale assunto trova conferma nella fattispecie in esame ove la concreta lesione alla sfera giuridica del ricorrente è stata arrecata esclusivamente dal decreto n. 92/2015, notificato il 18.5.2015, con cui il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia neoplastica "*seminoma mediastinico extra – gonadico*", ancorché basandosi sul parere n. 28975/2014 del C.V.C.S., di per sé non immediatamente lesivo.

5. Quanto al merito, con ordinanza n. 31/2022, del 21.2.2022, questo Giudice richiedeva all'UML presso il

Ministero della Salute la formulazione di un parere medico-legale che veniva trasmesso in data 3.11.2025.

Convocate regolarmente le parti, il giorno 24.10.2025 alle ore 11:30 iniziavano le operazioni peritali presso il Ministero della Salute in Roma alla presenza del ricorrente e del suo consulente, del consulente per il Ministero della Difesa.

Esaminata la documentazione, amministrativa e sanitaria in atti, il ridetto organo peritale, ricostruite la patologia occorsa al ricorrente e le caratteristiche di incidenza dell'esposizione all'uranio impoverito, ha affermato che l'attività di servizio prestata durante la missione in Bosnia-Erzegovina non può configurarsi quale *"antecedente causale né concausale della patologia neoplastica da cui lo stesso risulta affetto. Non emergono, infatti, elementi peculiari idonei a giustificare una deroga ai consolidati orientamenti della letteratura scientifica nazionale e internazionale, fondata non solo su osservazioni cliniche, ma anche su evidenze epidemiologiche robuste e ampiamente condivise nella comunità scientifica. Alla luce di tali dati, non è possibile stabilire alcun nesso, né causale né concausale, tra l'insorgenza della neoplasia diagnosticata al Sig. (omissis) e l'attività di servizio svolta all'estero. Ulteriori elementi a sostegno dell'esclusione derivano dalla*

limitata durata del periodo di missione (5 mesi) e dall'intervallo temporale intercorrente rispetto agli eventi bellici effettivamente verificatisi nelle aree di servizio. Tali circostanze rendono altamente improbabile che l'insorgenza della patologia potesse essere evitata in assenza dell'impiego nelle suddette località. In tale contesto, la recente sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 7 ottobre 2025, n. 15), puntualmente richiamata dal C.T. di parte ricorrente, non modifica il merito tecnico del giudizio medico-legale espresso da questo UML. La pronuncia ha introdotto una presunzione relativa di nesso causale tra servizio e patologie tumorali nei militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, ponendo sull'Amministrazione l'onere della prova contraria. Tale presunzione, tuttavia, non opera in modo automatico, ma richiede la dimostrazione di un'esposizione effettiva, prolungata e qualificata al rischio specifico. Nel caso del Sig. (omissis) non emergono elementi oggettivi di esposizione diretta o prolungata a uranio impoverito o metalli pesanti, né risultano documentate mansioni operative che comportassero contatto con ordigni o residui bellici. Il servizio prestato, limitato a 5 mesi con funzioni di conducente di automezzi, non integra condizioni di rischio professionale qualificato. Inoltre, i

dati epidemiologici e la letteratura scientifica internazionale escludono incrementi di incidenza tumorale nei militari impiegati nei Balcani. La specifica neoplasia diagnosticata, il seminoma mediastinico extra-gonadico, è di origine embriologica e non correlabile a fattori ambientali o professionali. Pertanto, sebbene si riconosca la rilevanza giurisprudenziale della sentenza n. 15/2025, nel caso di specie non risultano configurati i requisiti fattuali e tecnico-scientifici necessari per l'applicazione della presunzione di nesso causale. Stante quanto sopra esposto, si conferma l'inesistenza di presupposti medico-legali idonei a modificare il giudizio già espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, atteso che la neoplasia insorta nel Sig. (omissis) non può essere riconosciuta come dipendente da causa di servizio, né in via diretta né in termini di concausa efficiente. Pertanto, in assenza del riconoscimento di un nesso di causalità o di concausalità materiale tra l'infermità denunciata e le condizioni peculiari del servizio prestato quale militare, lo scrivente UML non procede alla formulazione di un giudizio in ordine all'ascrivibilità dell'infermità a specifica categoria pensionistica".

6. Al riguardo, questo Giudice ritiene di non poter condividere le valutazioni rese dall'organo peritale

essendo le stesse fondate su di una erronea interpretazione della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2025, del 7.10.2025 la quale ha, viceversa, testualmente stabilito che: "*Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito od a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia*".

In altri termini, secondo l'Adunanza Plenaria, il legislatore avrebbe sollevato l'interessato (o il suo erede) dall'onere di dimostrare che la malattia diagnosticata risulti effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all'ambiente in cui il servizio è stato svolto o che vi sia stata una esposizione prolungata e qualificata al rischio specifico, anche tramite contatto con ordigni o residui bellici, perché ciò significherebbe dover fornire puntuale prova del nesso causale tra esposizione all'uranio e patologia che al contrario la

legge presume.

Conseguentemente, per effetto di tale presunzione relativa, è stato traslato sulla Amministrazione datoriale l'onere di fornire prova contraria e specifica che la patologia occorsa al ricorrente è stata cagionata da fatti e situazioni non correlati al servizio lavorativo svolto.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva questo Giudice come (omissis)abbia allegato concreti elementi comprovanti lo svolgimento di servizio tra quelli tipizzati dalla legge (missioni internazionali) in particolari condizioni ambientali ed operative (esposizione all'uranio impoverito) con incremento del rischio di malattia tumorale. Nello specifico, dalla documentazione in atti si evince che (omissis) ha operato per cinque mesi in aree densamente bombardate, riconosciute come zone ad alta concentrazione di proiettili all'uranio impoverito, lavorando in un ex ospedale pediatrico bombardato, con presenza di relitti e polveri da crollo e svolgendo attività di pattugliamento, scorta e supporto a bonifica e sminamento in un contesto ove aria, acqua e cibo risultavano potenzialmente contaminati. Tali elementi appaiono certamente in grado di integrare un'esposizione qualificata sufficiente a far scattare la

presunzione relativa di nesso causale.

Al contempo, il Ministero non ha fornito prova contraria (ad esempio mappature individualizzate delle aree non contaminate, tracciatura delle mansioni in zone sicure etc..) idonea a superare la presunzione di dipendenza della patologia dall'esposizione all'uranio, limitandosi a richiamare studi epidemiologici generali e ad evocare fattori extra-servizio non dimostrati.

Ebbene, stante la dipendenza da causa di servizio della patologia "*seminoma mediastinico extra-gonadico in follow up*", deve riconoscersi in favore di parte ricorrente il diritto alla percezione di trattamento pensionistico privilegiato 2° cat., tab. A, a partire dall' 1.10.2011, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (27.9.2011).

In ordine alla formulata eccezione di prescrizione parziale dei ratei arretrati ex art. 2948 c.c., la stessa deve essere rispinta per mancato decorso di un periodo superiore al quinquennio tra il riconoscimento del trattamento pensionistico a partire dal 2011 ed il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto nel 2015 (poi seguito da regolare notifica).

Con riferimento alla prova per testi domandata dalla parte ricorrente, la stessa deve considerarsi superflua

e non necessaria ai fini del decidere.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve conclusivamente riconoscersi, in favore di parte ricorrente, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato 2° cat., tab. A, a decorrere dall' 1.10.2011 unitamente al diritto alla corresponsione, a carico del Ministero della Difesa, dei dovuti arretrati, a partire dalla ridetta data, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Sulla domanda di equo indennizzo, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

2. Sulla domanda di risarcimento del danno biologico e morale, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

3. Estromette il Ministero dell'Economia per difetto di legittimazione passiva;

4. Per il resto, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione di trattamento pensionistico privilegiato 2° cat., tab. A, a decorrere dall' 1.10.2011, e riconosce in suo favore, a partire dalla ridetta data, il diritto alla corresponsione, a carico del Ministero della Difesa, degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

5. Liquida, in favore di parte ricorrente e a carico del Ministero della Difesa, le spese di lite nella misura di euro 950,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale